

Le linee guida del Mef e della Corte conti hanno dettato i chiarimenti ai comuni

Partecipate, check al fotofinish

Revisione periodica entro il 31/12 a pena di sanzioni

DI MATTEO BARBERO

Corsa contro il tempo per il primo check annuale sulle partecipazioni societarie detenute dalle pa. Il traguardo, infatti, deve essere centrato entro il prossimo 31 dicembre, a pena di pesanti sanzioni pecuniarie. Per orientarsi, occorre fare riferimento alle linee guida diffuse da Mef e Corte dei conti, anche se rimangono alcuni punti oscuri.

La materia è disciplinata dal dlgs 175/2016, che ha imposto la revisione periodica delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, al fine di individuare quelle da dismettere in quanto non rientranti nelle categorie ammesse, ovvero prive dei requisiti che ne consentono il mantenimento (ad esempio, perché non hanno dipendenti, presentano un fatturato basso, svolgono attività analoghe o similari ad altre società partecipate o enti pubblici strumentali, oppure hanno registrato perdite negli ultimi tre esercizi).

Dopo il piano straordinario, che doveva essere presentato entro il 30 settembre 2017, la scadenza per la prima revisione periodica è fissata dall'art. 20 per il prossimo 31 dicembre e deve essere predisposta con riferimento alle partecipazioni detenute alla fine del 2017 e poi annualmente aggiornata.

Nelle scorse settimane, il Mef ha diffuso le linee-guida sull'adempimento, condivise anche dalla Corte dei conti, che contengono alcuni importanti chiarimenti. In particolare, viene specificato che le partecipate indirette devono essere incluse nella revisione se detenute attraverso una «tramite» oggetto di controllo sia solitario che congiunto da parte della p.a.

In questo secondo caso, le amministrazioni «sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari».

Altre puntualizzazioni riguardano le quotazioni, soggette ad un regime meno restrittivo: non possono essere considerate tali quelle che hanno avviato la procedura di quotazione di strumenti finanziari dopo il 23 settembre 2016 e neppure quelle che, pur avendo adottato entro la data del 30 giugno 2016 atti volti all'emissione di strumenti finanziari quo-

tati in mercati regolamentati, non hanno concluso il procedimento entro il 23 settembre 2017.

Infine, se una società ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, la società cesserà di essere considerata «quotata» dal momento della scadenza dei predetti strumenti finanziari.

Da segnalare anche la puntuale ricognizione delle voci rilevanti per la definizione di fatturato, che aveva posto non pochi problemi in caso di holding e di società finanziarie.

Secondo le linee guida, per gli enti locali la revisione deve essere approvata dal consiglio, il che ripropone l'incognita sulla necessità

o meno del parere dei revisori.

A favore della prima tesi, si sono schierate l'Anci, ma soprattutto la Corte dei conti: in particolare, la sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 3/2018, ha rilevato «l'opportunità di acquisire il parere dell'organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal dlgs 175».

È bene ricordare che la mancata adozione degli atti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5 mila a un massimo di euro 500 mila, salvo il danno eventualmente rilevato dalla Corte dei conti.

© Riproduzione riservata

Avvisi di accertamento con firma a stampa

Gli avvisi di accertamento emanati dagli enti locali possono essere sottoscritti con la firma a stampa del funzionario responsabile e hanno la stessa validità di quelli sottoscritti con firma autografa. Per la validità degli atti di accertamento è richiesto che gli stessi siano emessi da sistemi automatizzati. La firma a stampa deve essere autorizzata con provvedimento di livello dirigenziale, i cui estremi devono essere riportati negli atti impositivi. Non c'è alcun motivo per escludere che la firma a stampa possa essere apposta anche sugli atti emanati dai concessionari, autorizzata con un apposito atto adottato dalla società affidataria. Non serve alcun provvedimento se gli atti vengono sottoscritti dal legale rappresentante, perché non c'è una delega di funzioni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 30050 del 21 novembre 2018. La questione della firma degli atti impositivi viene spesso sollevata dai contribuenti e ha creato tanto contenzioso. Per i giudici di piazza Cavour, la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Hanno chiarito che la disposizione che consente la firma a stampa, vale a dire l'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995, è una «norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia», purché il nominativo del funzionario responsabile venga individuato con un provvedimento di livello dirigenziale. Questa regola si applica «non solo nel caso di gestione diretta, ma anche nel caso di gestione in concessione della potestà impositiva». Infatti, nonostante ex lege il richiesto provvedimento di livello dirigenziale si riferisca a un atto della pubblica amministrazione, secondo la Cassazione, lo stesso principio vale nel caso in cui l'imposta sia gestita da un concessionario. In questo caso sugli atti la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, «purché tale nominativo, nonché la fonte dei dati, risultino indicati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario (o da altro soggetto che da questi abbia ricevuto il relativo potere)». All'atto del concessionario deve essere riconosciuta la stessa funzione assolta nelle ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico. Non è richiesta una nomina ad hoc, però, qualora il legale rappresentante della società concessionaria abbia «mantenuto la responsabilità direttamente su di sé» della relativa procedura automatizzata.

Sergio Trovato

L'organizzazione deve avere una visione sistemica

Organizzare o funzionare? La domanda appartiene a quella categoria a cui non è opportuno rispondere, perché suppone una contrapposizione tra i due termini, mentre in un sistema razionale l'organizzazione dovrebbe essere finalizzata al funzionamento. E per questa ragione che si progettano «modelli organizzativi», che si definiscono procedure, che si adottano prescrizioni e adempimenti.

Tuttavia, non possiamo nascondere che, in ogni organizzazione, la stessa domanda si presenta sotto forma di dilemma. La prima ragione e la più elementare di questa contrapposizione risiede nel fatto che, di solito, chi si assume il compito di organizzare, non ha compiti operativi e qualche volta nemmeno direttivi. Certamente la funzione organizzativa richiede una visione «sistemica» e non può essere affidata a ciascun operatore. Ed è pur vero che le istanze di ciascuno, prese singolarmente, difficilmente possono tradursi in interventi organizzativi utili a tutti, in quanto connotati da una visione personale. Ma ciò non vuol dire che la «visione sistemica» possa essere affidata a un soggetto estraneo alla linea operativa, con la pretesa di disegnare architetture organizzative che risultino perfette soltanto nei manuali, ma che si traducono poco attinenti rispetto al contesto.

Come si usa dire, infatti: «Tra teoria e pratica non c'è alcuna differenza, in teoria, ma in pratica sì». Se l'obiettivo di ogni sistema è quello di «funzionare», qualsiasi azione deve essere finalizzata alla facilitazione dei processi diretti al conseguimento del risultato. Anche le scelte organizzative debbono soddisfare questa finalità. Altrimenti, oltre a risultare «non funzionali», si producono conseguenze che si rivelano dannose per lo stesso sistema organizzativo. Le regole, infatti, hanno lo scopo di orientare i comportamenti e le relazioni verso la condivisione del fine. Se sono avvertite come razionali e funzionali, vengono rispettate, intendendole utili e necessarie al conseguimento delle finalità istituzionali, fino a dividerle come prassi la cui violazione viene intesa come inefficienza. Se, invece, l'attività lavorativa viene regolata con l'immissione di prescrizioni che non risultino funzionali o che abbiano persino l'effetto di rallentare o appesantire l'operatività o di cui non si comprenda l'utilità, si causa l'insorgenza di reazioni che hanno come conseguenza il senso di distacco, la demotivazione o persino la disaffezione.

Ogni organizzazione, infatti, è un sistema sociale e funziona solo nella misura in cui riesce a produrre il coinvolgimento dei suoi operatori verso il conseguimento di un valore comune (che è molto più di un semplice «risultato» misurabile). Organizzare, dunque, vuol dire creare quelle condizioni che riescono a legare i tre elementi che caratterizzano ogni sistema: le regole, i comportamenti e i fini. Se questi tre elementi sono allineati tra di loro, la nostra organizzazione è funzionale. In caso contrario si produce una frattura tra «organizzazione formale» e «organizzazione reale».

Santo Fabiano



Pagina a cura di

HALLEY
informatica